



---

# COMUNE DI PRATO

---

Determinazione n. **1038** del **09/04/2025**

Oggetto: **Fondo delle risorse decentrate stabili e variabili obbligatorie anno 2025 – Costituzione**

Proponente:  
Direzione Generale

Unità Operativa proponente:  
Relazioni sindacali e Formazione

Proposta di determinazione  
n. 2025/125 del 03/04/2025

Firme:

- Direzione Generale

## **Il Dirigente**

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

### **Viste:**

- la D.C.C. n. 84 del 23/12/2024, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2025/2029;
- la D.C.C. n. 87 del 23/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027 e relativi allegati;

### **Vista inoltre:**

- la D.G.C. n. 17 del 16/01/2025 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2025-2027, con la quale sono state assegnate le risorse finanziarie agli obiettivi e le risorse umane e strumentali ai centri di responsabilità, rimandando all'approvazione del PIAO 2025-2027 la definizione nel dettaglio degli obiettivi;
- la D.G.C. n. 46 del 04/02/2025 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027, con la quale sono stati definiti i contenuti degli obiettivi di performance;

Richiamato l'obiettivo di Performance 2025-UA04 - Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali;

### **Visti:**

- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. lgs. n. 267/2000;
- il CCNL comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018 siglato in data 21.05.2018;
- il CCNL comparto Funzioni Locali per il triennio 2019/2021 siglato in data

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

16.11.2022;

**Considerato che:**

- ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022, devono essere annualmente destinate risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale;
- la costituzione di tale fondo risulta di competenza del Responsabile del Servizio Direzione Generale;

**Considerato che** il DL 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ssmmii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

**Vista** la legge n. 147/2013, Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: *«A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo»*, stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015.

**Vista** la circolare n. 20 del 2015 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo delle decurtazioni per l'anno 2015.

**Tenuto conto** che nel periodo 2011-2014 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto non vi sono differenze che dovranno generare una riduzione del fondo del 2019, a tal fine si inserisce la decurtazione pari a 0,00.

**Richiamato** l'art. 1 comma. 236 della L. 208/2015 che aveva proposto dei nuovi limiti sui fondi delle risorse decentrate stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:

- non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2015;
- doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

**Visto** l'art. 23 del D. Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”*

**Visto** l'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019 che dispone *“.... Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”*

**Visto** il DPCM attuativo del D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019, che rileva che *“... Il limite al trattamento accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione ai sensi dell'art. 33 comma 2, del decreto legge n. 34/2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018.”* Le disposizioni in materia di capacità assunzionale e trattamento accessorio si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.

**Visto** il Parere MEF n. 179877 del 01 settembre 2020 alla Conferenza delle Regioni e Province Autonome con cui ha fornito le istruzioni circa le modalità per calcolare l'adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell'art. 33, comma 2, del DL n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019.

**Preso atto** di quanto indicato nel suddetto parere, si rileva che:

- il numero di personale di categoria a tempo indeterminato e determinato in servizio al 31/12/2018 era pari a 918,88 unità (calcolati secondo le indicazioni contenuto nel parere MEF n. 179877 del 01 settembre 2020 e stabilito con DD n. 2240/2021);
- il valore medio pro-capite del salario accessorio del personale di categoria per l'anno 2018 è pari ad € 4.165,19 (stabilito con DD n. 2240/2021);
- la previsione del personale a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre 2025 è pari a 907,41 unità;

**Considerato che**, al momento, risulta la previsione di una diminuzione del personale di Area (ex categoria) rispetto al 31/12/2018 e, in base a quanto sopra esposto, il limite del salario accessorio rimane invariato.

**Considerato che:**

- l'art. 79 comma 1, lettera a) del CCNL 16.11.2022 ha definito che la parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente continua ad essere costituita annualmente dalle risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018, creando un importo unico che per l'anno 2025 è pari ad **€ 3.464.094,63** di cui **€ 3.306.102,41** soggette ai vincoli. Si precisa che tale importo è soggetto a variazione annuale in quanto le risorse richiamate al comma 2, lett. c) CCNL 21.05.2018, sono integrate annualmente dall'importo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam, compresa la quota di tredicesima, in godimento da parte del personale cessato dal servizio nell'anno precedente. Per l'anno 2025 tale importo è pari ad **€ 90.012,06**;



- a seguito dell'affidamento delle Posizioni Organizzative – con l'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione del personale “Posizioni di Elevata Qualificazione” approvato dal nuovo CCNL - e della relativa retribuzione di posizione e risultato, il Fondo è stato decurtato della rispettiva quota per un valore pari ad **€ 433.615,73**;
- ai sensi dell'art. 79 comma 1, lettera b) CCNL 16.11.2022 le risorse di cui al comma 1 lettera a) sono integrate da *“un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; ... l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021”*. In base a quanto espresso nel parere ARAN nr. CFL173, l'integrazione prevista è pari ad **€ 79.768,00**;
- ai sensi dell'art. 79 comma 1 lettera d) del CCNL 16.11.2022 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi di cui all'art. 76 CCNL 2022 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna Area e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze, che per l'anno 2025 sono pari ad **€ 64.990,64** vengono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi, ovvero, secondo quanto espresso dal parere ARAN nr. CFL174, dal 01.01.2021 e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
- ai sensi dell'art. 79 commi 1-bis CCNL 16.11.2022 si inseriscono, a decorrere dal 01/04/2023, data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale, la quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Dall'anno 2024, l'importo a regime è pari ad **€ 71.695,33**;
- le risorse sopra iscritte ai sensi degli art. 79 comma 1 lett. b), d), art. 79 comma 1-bis e art. 79 comma 3 del CCNL 2019/2021 del 16/11/2022 non sono soggette ai limiti previsti dall'art. 23 comma 2 D. Lgs 75/2017 come previsto dall'art. 79 comma 6 del medesimo CCNL;
- le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2025 ai sensi dell'art. 79 commi 1 CCNL 16.11.2022 risultano pertanto essere pari ad **€ 3.680.548,60**, di cui **€ 3.306.102,41** soggette ai

vincoli;

**Considerato che** le risorse variabili di natura obbligatoria di cui all'art. 79 comma 2 e comma 5 CCNL 16.11.2022 per un totale complessivo di **€ 229.357,52** così distinto:

- iscrizione ai sensi dell'art. 79 comma 2 lett. a CCNL 16/11/2022 (che richiama l'art. 67 c. 3 lett. c) del CCNL 2016/2018), delle risorse economiche necessarie per finanziare il progetto per la definizione delle domande in sanatoria edilizia straordinaria per l'anno 2025 con un importo di **€ 36.000,00** dando atto che le risorse per gli incentivi funzioni tecniche ex D. Lgs 50/2016 e compensi professionali al personale dell'Avvocatura ex L.114/2014 relative a sentenze favorevoli all'amministrazione per l'anno 2025 saranno definiti a consuntivo una volta acquisiti i dati effettivi della relativa spesa anno 2025 (somme non soggette al limite del fondo anno 2016);
- iscrizione ai sensi dell'art. 79 comma 2 lett. a) CCNL 16/11/2022 (che richiama l'art. 63 comma 3 lett. d) CCNL 21.05.2018) di un importo pari ad **€ 2.869,66** somma soggetta ai vincoli;
- iscrizione ai sensi dell'art. 79 comma 2 lett. d) CCNL 16.11.2022 di un importo pari ad **€ 43.413,24** (somme non soggette al limite del fondo anno 2016 ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017);
- iscrizione, ai sensi dell'art. 80 comma 1 CCNL 16.11.2022, delle risorse derivanti dai risparmi del Fondo risorse decentrate anno 2023, pari ad **€ 147.074,62** (somme non soggette al limite del fondo anno 2016 ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017);
- l'importo totale del fondo delle risorse variabili di natura obbligatoria per l'anno 2025 risulta pari ad **€ 229.357,52** di cui **€ 2.869,66** soggette ai vincoli;

**Dato atto che:**

- in base all'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019, il limite del salario accessorio rimane invariato in ragione della previsione al

31/12/2025 di una diminuzione del personale di categoria rispetto al 31/12/2018;

- l'importo complessivo del fondo delle risorse stabili e variabili di natura obbligatoria 2025 da confrontare con il 2016 e da sottoporre alle decurtazioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 e all'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019, risulta pari a **€ 3.909.906,12**, di cui **€ 3.308.972,07** soggette al limite 2016;
- il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizioni e di risultato delle "Posizioni di Elevata Qualificazione" – intese come Responsabili di U.O.C. ed Alte Professionalità - è pari ad **€ 433.615,73**;

**Vista** la costituzione del fondo per l'anno 2016 che risultava (ad esclusione degli importi non soggette al limite del salario accessorio ex art. 23 del D. Lgs 75/2017) pari a € 3.827.335,01.

**Preso atto** che la sommatoria delle risorse del Fondo 2025 (per le voci soggette al blocco del D.Lgs. 75/2017) e delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle "Posizioni di Elevata Qualificazione" non supera il limite delle risorse del Fondo 2016;

**Considerato che:**

- il totale del Fondo delle risorse stabili e variabili di natura obbligatoria per l'anno 2025 relative alle voci soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs 75/2017 è pari ad **€ 3.308.972,07**;
- il totale del fondo complessivo (incluse le voci non soggette al blocco dell'art. 23 del D. Lgs. 75/2017) per l'anno 2025 è pari ad **€ 3.909.906,12**;
- la nuova disciplina della costituzione del fondo, prevista dal recente CCNL Triennio 2019/2021 del 16/11/2022, potrebbe essere soggetta ad interpretazioni di soggetti istituzionali deputati che comportano una modifica alla presente costituzione;

**Dato atto** quindi, che, alla luce di tutto quanto esposto, il Fondo risorse stabili e variabili di natura obbligatoria anno 2025 del personale di Area risulta costituito





secondo il prospetto seguente:

	<b>ANNO 2016</b>	<b>ANNO 2025</b>
Fondo stabile soggetto al limite	3.596.668,56	3.306.102,41
Fondo variabili soggette al limite	249.000,00	2.869,66
Risorse fondo prima delle decurtazioni	3.845.668,56	3.308.972,07
Decurtazioni 2011/2014	0,00	0,00
<b>TOTALE FONDO RISORSE STABILI E VARIABILI DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'ANNO PER RISPETTO LIMITE</b>	<b>3.845.668,56</b>	<b>3.308.972,07</b>
Decurtazioni per rispetto 2016	18.333,55	0,00
<b>RISORSE FONDO DOPO LE DECURTAZIONI</b>	<b>3.827.335,01</b>	3.308.972,07
Risorse stabili NON sottoposte al limite		374.446,19
Risorse variabili NON sottoposte al limite		226.487,86
<b>TOTALE FONDO DECURTATO, INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE</b>		<b>3.909.906,12</b>

Dato atto che la spesa oggetto del presente atto, per sua natura, non è soggetta a frazionamento in dodicesimi;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del VISTO di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Dirigente del Servizio Servizi Finanziari, Economato e Provveditorato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. n.267/2000;

### **Determina**

per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente richiamato:

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



1. di costituire il fondo risorse stabili e variabili di natura obbligatoria del personale di Area anno 2025 secondo il seguente schema, per un importo totale pari ad **€ 3.909.906,12**;

	<b>ANNO 2016</b>	<b>ANNO 2025</b>
Fondo stabile soggetto al limite	3.596.668,56	3.306.102,41
Fondo variabile soggetta al limite	249.000,00	2.869,66
Risorse fondo prima delle decurtazioni	3.845.668,56	3.308.972,07
Decurtazioni 2011/2014	0,00	0,00
<b>TOTALE FONDO DELL'ANNO PER RISPETTO LIMITE</b>	<b>3.845.668,56</b>	3.308.972,07
Decurtazioni per rispetto 2016	18.333,55	0,00
<b>RISORSE FONDO DOPO LE DECURTAZIONI</b>	<b>3.827.335,01</b>	3.308.972,07
Risorse stabili NON sottoposte al limite		374.446,19
Risorse variabili NON sottoposte al limite		226.487,86
<b>TOTALE FONDO DECURTATO, INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE</b>		<b>3.909.906,12</b>

2. di dare atto che le risorse dell'art. 79 comma 2 lett.a) del CCNL 16/11/2022 (che richiama l'art. 67 comma 3 lett. c) del CCNL 21/05/2018) (sia quelle non soggette al blocco sia quelle soggette al blocco di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2025 saranno definite a consuntivo una volta acquisiti i dati effettivi della relativa spesa anno 2025 (con esclusione delle risorse derivanti dal progetto per la definizione delle domande in sanatoria edilizia straordinaria);
3. di applicare, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 75/2017 che prevede il "blocco" rispetto al fondo dell'anno 2016 del trattamento accessorio, l'automatica riduzione delle risorse in caso di superamento rispetto all'anno 2016;
4. di dare atto che la presente costituzione del Fondo sarà soggetta a modifiche nel caso sopraggiungano interpretazioni di soggetti istituzionali deputati che ne comportano l'innovazione;
5. di provvedere alla copertura finanziaria del Fondo delle risorse decentrate anno 2025 ed ai relativi oneri ed IRAP, con le risorse previste dal bilancio pluriennale 2025/2027 e Fondo Pluriennale Vincolato anno 2024 con



riferimento ai capitoli di bilancio inerenti la spesa del personale a tempo indeterminato e determinato, nonché il capitolo 619/66;

6. di precisare che, a consuntivo, cioè una volta liquidati tutti gli emolumenti finanziati con il suddetto Fondo, si potranno avere somme non integralmente utilizzate in anni precedenti che, in base all'art. 80 comma 1, ultimo capoverso, del CCNL 16/11/2022 e s.m.i. nonché pareri ARAN, saranno riportate, a tale titolo, come fonte di finanziamento dei fondi degli anni successivi;
7. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Toscana ovvero al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ovvero entro 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento stesso all'Albo Pretorio dell'Ente;
8. di trasmettere la presente alle Organizzazioni Sindacali Territoriali e alle RSU per opportuna conoscenza e informazione.

Firmato da:

**DONATELLA PALMIERI**

codice fiscale PLMDTL66M52D612D

num.serie: 9111987987755367766

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 03/10/2022 al 03/10/2025